

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANPIERO D ALIA

Seduta del 13/03/2020

FATTO

Con ricorso n. 1214877 dell'11.10.2019, il cliente, dopo avere esperito il reclamo il 12.9.2019, in ragione della estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto della pensione, chiede il rimborso dell'importo di euro 1.214,91 e gli interessi dal giorno della estinzione anticipata.

L'intermediario convenuto, con le controdeduzioni, eccepisce la infondatezza del gravame e insiste per il rigetto del ricorso.

In particolare, precisa di avere provveduto a rimborsare la somma di euro 978,12, comprensiva di euro 20,00 per la presentazione del ricorso.

DIRITTO

Il contratto è stato stipulato il 31.8.2011 ed estinto all'ottobre 2015 in corrispondenza della rata n. 48 delle 120 dovute.

Come è noto, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri) e, in applicazione della medesima, il Collegio di coordinamento *ABF*, con decisione del 17 dicembre 2019, n. 26525, hanno affermato che qualsiasi importo contrattualmente previsto, che rientri nel costo totale del credito, è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring* e che la riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.



La corretta applicazione delle decisioni sopra richiamate comporta, altresì, che l'importo di spese vive di istruttoria e del compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b. nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un oggettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo.

Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.

Nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

Fermo restando quanto sopra detto, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*.

Pertanto, in considerazione delle decisioni sopra richiamate e della decisione di questo Collegio n. 1717/2020, il ricorso va accolto nei limiti degli importi recati dalla tabella sotto riportata.

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni-rete distributiva</i>				1.162,80	697,68	271,41	426,27
<i>Commissioni-spese istruttoria</i>				450,00	270,00		270,00
<i>Oneri assicurativi-rischio vita</i>				2.109,09	1.265,45	746,81	518,64
<i>Rimborso medio tempore</i>					0,00	958,12	-958,12
Totale							256,79

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal cliente (euro 1.214,91) perché quest'ultimo non tiene conto del rimborso *medio tempore* effettuato dal convenuto (euro 958,12).

Su tale somma devono essere corrisposti gli interessi legali dalla richiesta al saldo.

Infatti, la domanda di corresponsione degli interessi a far data dalla estinzione del finanziamento, che, come è noto, integra una domanda di ripetizione dell'indebitato ai sensi dell'art. 2033 c.c., è infondata perché il ricorrente non ha provato la malafede del convenuto (cfr. sul punto, tra le altre, Cassazione civile n. 10815/2013).

Occorre, infine, dare atto dell'avvenuto rimborso della somma di euro 20,00 per la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 256,79 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.

Prende atto che alla parte ricorrente è stata restituita la somma di Euro 20,00 (venti/00) versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA